



Varese, 25 luglio 2011

Circolare n. 5/2011

LE NOVITA' FISCALI DEL "DECRETO SVILUPPO"

Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (c.d. "Decreto Sviluppo") in Gazzetta Ufficiale n.110 ed in vigore dal 14 maggio, è stato convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106. Riepiloghiamo nella presente circolare le principali novità fiscali (introdotte dall'art. 7 del decreto), così come definitivamente approvate dalla legge di conversione.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo (art. 1)

È istituito in quote annuali, a partire dalle annualità 2011 e 2012, un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in progetti di ricerca in Università, Enti pubblici di ricerca ed altre strutture individuate da un decreto di prossima emanazione.

Il credito sarà pari al 90% dell'investimento realizzato dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/10 (per le società con esercizio corrispondente all'anno solare trattasi dell'esercizio 2011) e fino al periodo d'imposta che comprende il 31/12/2012. Il credito sarà utilizzabile in compensazione (senza limite) delle imposte sul reddito, dell'Irap, dell'Iva e delle imposte sostitutive.

Credito di imposta per le nuove assunzioni nel mezzogiorno (art. 2)

I datori di lavoro che incrementeranno il personale assunto in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia nei 12 mesi successivi (ovvero 24 se il lavoratore assunto era privo di lavoro da almeno 24 mesi) all'entrata in vigore del decreto Sviluppo, si vedranno riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del costo del lavoro sostenuto. Il credito sarà utilizzabile in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione.

Rifinanziamento della Tremonti sud

In sede di conversione del decreto, è stato rifinanziato il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate (ex L. 296/06) di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. I limiti di finanziamento per ciascuna Regione saranno determinati con apposito decreto interministeriale.

Nuovi limiti per l'accesso al regime di contabilità semplificata

Viene modificato l'art.18 del DPR n.600/73, che detta disposizioni regolamentari riguardanti la contabilità semplificata per le imprese minori (c.d. imprese in regime di contabilità semplificata), alzando l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza dei quali le imprese sono ammesse, naturalmente, al regime di contabilità semplificata (si ricorda che resta comunque salva la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria).

I soggetti interessati dal predetto regime sono i seguenti:

- le imprese individuali (compresa l'impresa familiare);
- le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, taluni soggetti equiparati ai sensi dell'art.5 del Tuir (tra i quali le società semplici e le società di armamento);
- gli enti non commerciali (residenti e non) che esercitano un'attività commerciale in via non esclusiva o prevalente.

I nuovi limiti sono i seguenti:

- € 400.000 per le imprese che prestano servizi (limite precedente € 309.874,14);
- € 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività (cessione di beni); il limite precedente era di € 516.456,90.

L'applicazione del regime semplificato decorre dall'anno successivo a quello in cui i limiti non risultano superati.

Nuovi criteri di deducibilità di alcuni costi per le imprese in contabilità semplificata

Per i soggetti che determinano il reddito d'impresa secondo le modalità stabilite dall'art. 66 del Tuir ("imprese minori", che non superano cioè i limiti indicati al punto precedente) viene stabilito che: *"I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a mille euro"*.

In pratica, quindi, la nuova disposizione prevede che per i contribuenti in regime di contabilità semplificata, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di locazione o di assistenza contabile), relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo non superiore ad € 1.000 (il riferimento è al costo indicato nel documento di spesa e quindi senza tenere conto dell'Iva), sono deducibili nell'esercizio in cui ricevono il documento probatorio (tipicamente la fattura), anziché alla data di maturazione dei corrispettivi come previsto ordinariamente dall'art.109, co. 2 lett. b) del Tuir.

Innalzato il limite per la registrazione cumulativa delle fatture

Viene elevato da € 154,94 ad € 300,00 il limite previsto per la registrazione cumulativa delle fatture emesse e ricevute; per gli acquisti viene inoltre specificato che l'annotazione del documento riepilogativo deve essere effettuata entro il termine previsto dal co.1 dell'art. 25 del DPR n.633/72, e cioè anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata, sempreché consentita, la detrazione della relativa imposta.

Modifiche in materia di introduzione delle merci nei depositi Iva

Il Decreto Sviluppo rende più rigide le condizioni per l'immissione nei depositi Iva delle merci di provenienza extracomunitaria; viene infatti stabilito che l'immissione diventa possibile solo previa prestazione di idonea garanzia, vincolata sino all'estrazione delle merci dal deposito.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

Il "Decreto Sviluppo" prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate, originariamente introdotta dalla Legge 448/2001, articoli 5 e 7.

Come noto, tale norma permette ai soggetti non titolari di reddito di impresa (sostanzialmente le persone fisiche) di incrementare il valore fiscale di carico dei terreni e delle partecipazioni possedute mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° luglio 2011, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2012, data entro la quale occorre versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata nel caso di scelta di pagamento rateale (le rate successive, con scadenza al 30/06/2013 e 30/06/2014 vanno maggiorate degli interessi annui al 3%).

L'imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° luglio 2011 e, in particolare, l'aliquota dell'imposta varia come segue:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2012, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Infatti, mentre per le partecipazioni la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita, per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi occorre tenerne conto ai fini della tassazione dell'atto.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

La novità rilevante prevista dal D.L. 70/2011 è data dalla previsione che permette, nel caso di rivalutazione di un bene già sottoposto a precedente rivalutazione, di corrispondere solo la differenza di imposta sostitutiva, mentre in precedenza occorre corrispondere l'intera imposta e chiudere a rimborso quella versata in occasione della precedente rivalutazione.

In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di un'imposta dovuta inferiore alla prima, pare debba escludersi la possibilità di conseguire il rimborso dell'eccedenza, ma sul punto si attendono chiarimenti dall'Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, viene estesa la possibilità di rivalutazione alle società di capitali i cui beni siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

Semplificazione degli adempimenti per la detrazione del 36% sugli interventi di recupero edilizio

La norma in questione ha introdotto due semplificazioni in merito agli adempimenti necessari per la fruizione della detrazione Irpef del 36%.

In primo luogo viene abolito l'obbligo di invio, mediante raccomandata, della comunicazione di inizio lavori prevista dall'art.1, co.1, lett. a) del D.M. n. 41/98. Non è più necessario pertanto inviare

mediante raccomandata cartacea all'Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) la comunicazione di inizio lavori.

I contribuenti che intendano fruire della detrazione Irpef del 36% sono interessati da adempimenti semplificati e non dovranno più preoccuparsi di alcun obbligo preventivo all'inizio dei lavori.

Il nuovo testo dell'art.1, co.1, lett.a) del D.M. n.41/98 prevede che debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- se i lavori sono effettuati dal possessore o dal detentore dell'immobile;
- gli estremi di registrazione dell'atto che, eventualmente, costituisce titolo per la detenzione dell'immobile stesso (ad esempio del contratto di comodato o di locazione);
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Devono, inoltre, essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate i documenti che saranno indicati in un Provvedimento di prossima emanazione. Permangono, invece, gli altri obblighi previsti dall'art.1, co.1, lett.b) del D.M. n.41/98, cioè l'obbligo di conservare la documentazione che certifichi gli interventi e le contabili dei bonifici che dimostrino gli avvenuti pagamenti.

La seconda semplificazione riguarda la soppressione dell'obbligo imposto alle imprese che eseguono i lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo di indicare in fattura il costo della manodopera: si trattava di un obbligo introdotto dallo scorso 4 luglio 2006, il cui mancato assolvimento costituiva causa di decadenza dall'agevolazione. Seppure fino ad oggi era sufficiente l'indicazione complessiva, e non puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati, del costo della manodopera impiegata (anche nei casi di cessione di beni con posa in opera degli stessi), si tratta di un'eliminazione gradita in quanto spesso comportava calcoli non sempre agevoli in presenza di lavori eseguiti da appaltatori con la presenza di subappaltatori.

Durata del controllo amministrativo

Negli accessi di natura amministrativa presso lavoratori autonomi, soggetti in contabilità semplificata, la permanenza degli accertatori non potrà durare più di 15 giorni (prorogabili di ulteriori 15 se il caso presentasse particolari difficoltà). In generale gli accessi presso le piccole medie imprese, ove possibile, dovranno avvenire contestualmente da parte dei diversi uffici interessati al controllo. La Guardia di Finanza è invitata a presentarsi in borghese. I controlli non possono essere ripetuti prima di sei mesi.

Comunicazione detrazioni per carichi di famiglia

È soppresso, per i lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di cui all'art. 23, co. 2, lett. a) del DPR n.600/73. L'obbligo di comunicazione al sostituto di imposta delle detrazioni per carichi di famiglia spettanti persisterà solo ove siano intervenute delle variazioni dei dati già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. A tale proposito, viene inoltre soppressa la sanzione in caso di omissione della comunicazione di variazione delle condizioni da parte del contribuente.

Versamenti e adempimenti scadenti al sabato

I versamenti ed adempimenti relativi all'Amministrazione Finanziaria scadenti al sabato o in un giorno festivo sono prorogati a regime al primo giorno lavorativo successivo (modelli Intrastat compresi).

Modifica alla richiesta di rimborso del credito

Ai fini delle imposte sui redditi ed Irap sarà possibile presentare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario, una dichiarazione integrativa al fine di modificare la richiesta di rimborso del credito in richiesta di compensazione.

Tale modifica non potrà operarsi nel caso in cui l'Amministrazione abbia già dato, anche parzialmente, seguito al rimborso.

Semplificazione in materia di scheda carburante

Viene introdotta la possibilità di esonero dalla compilazione della scheda carburante, qualora lo stesso venga acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate.

Resta da chiarire come sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva (qualora spettante) in assenza di un documento fisicamente da registrare; in attesa di chiarimenti, è consigliato proseguire nella compilazione della scheda carburante, qualora l'Iva (o parte della stessa) risulti detraibile per il contribuente.

Modifica della soglia per la distruzione di beni con procedure semplificate

Viene elevata da € 5.164,57 ad € **10.000** la soglia entro la quale risulta possibile documentare la distruzione volontaria di beni attraverso un semplice atto notorio.

Inoltre, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono sempre procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante apposito formulario di identificazione.

Semplificazioni allo "spesometro"

Il decreto Sviluppo interviene anche per mitigare il c.d. "spesometro" introdotto con il D.L. n.78/10, concernente l'obbligo di monitorare le operazioni di importo superiore ad € 3.000. Per semplificare il compito dei contribuenti, fino allo scorso 30 aprile 2011 era previsto un esonero per le operazioni più difficili da tracciare, ossia quelle per le quali non esiste obbligo di fatturazione (quindi quelle che possono essere certificate con strumenti alternativi, quali lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale, per le quali il limite è fissato ad € 3.600).

Il decreto Sviluppo introduce alcune semplificazioni, che però riguardano solo specifiche fattispecie. La prima semplificazione è subordinata all'utilizzo di alcuni mezzi di pagamento, ossia le **carte elettroniche** (carte di credito, di debito o prepagate), obbligando al monitoraggio le operazioni regolate con ogni altro mezzo (quindi permangono immutati gli obblighi nel caso di mezzi di pagamento quali ad esempio contanti, assegni e bonifici).

Inoltre, l'esonero riguarda una specifica categoria di committenti/acquirenti, ossia contribuenti non titolari di partita Iva. Non è ancora chiarito se permane l'obbligo di monitoraggio in relazione alle spese che i titolari di partita Iva effettuano per l'acquisto di beni e servizi destinati alla propria sfera privata (si pensi all'imprenditore o al professionista che utilizzano la carta di credito per pagare le vacanze della propria famiglia).

Semplificazione in materia di privacy delle imprese (art. 6)

Viene ridimensionato l'ambito di applicazione del Codice della *Privacy*, prevedendo che il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni per le finalità amministrativo-contabili, sia soggetto ad adempimenti più snelli rispetto a quelli ordinariamente previsti dal D.Lgs. n.196/03.

In primo luogo, non è più richiesto il rilascio dell'informativa e la richiesta del consenso nel caso di trattamento di dati personali al solo fine amministrativo-contabile (generalmente la gestione ordinaria della documentazione contabile dell'impresa, con i vari rapporti con clienti, fornitori, banche, ecc.). Se i dati personali vengono trattati esclusivamente per tali finalità non sono pertanto più necessari il rilascio dell'informativa e la richiesta del consenso.

In merito a ciò viene introdotto il co.1-*ter* dell'art.34 del D.Lgs. n.196/03, prevedendo che i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi all'adempimento degli obblighi contrattuali, alla gestione dei rapporti di lavoro, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme di carattere fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute e di igiene e sicurezza del lavoro.

Inoltre, vengono ampliate le cause di esonero dall'obbligo di predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), mediante integrale sostituzione e riscrittura, da parte del D.L. n.70/11, dell'art. 34, co.1-*bis* del D.Lgs. n.196/03.

Riscossione dei contributi previdenziali a seguito di accertamento

È prevista l'attribuzione all'Inps della riscossione dei contributi previdenziali determinati in sede di liquidazione, controllo ed accertamento delle dichiarazioni dei redditi. L'Inps provvederà con l'emissione di un avviso esecutivo al mancato pagamento del quale farà seguito la riscossione coattiva.

Rateazione degli avvisi bonari

Diviene possibile richiedere la rateazione delle somme scaturenti dai controlli automatizzati a prescindere dall'importo, senza necessità di dimostrare la momentanea difficoltà economico finanziaria e senza necessità di farne richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione.

Le rate potranno essere massimo sei trimestrali per importi pari od inferiori ad € 2.000, nel numero massimo di venti trimestrali per importi inferiori ad € 5.000. La garanzia sarà necessaria nel caso in cui le rate successive alla prima saranno nel complesso superiori ad € 50.000.

Novità in materia di riscossione

L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.

Si potrà procedere all'espropriazione immobiliare o all'iscrizione dell'ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente € 20.000, se l'importo è contestato ovvero se la pretesa sia ancora contestabile, e l'immobile è l'abitazione principale del debitore; negli altri casi l'importo limite è di € 8.000. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a € 2.000, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio di due solleciti di pagamento, a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro. Scompare infine ogni forma di anatocismo degli interessi sui ruoli.

Per quanto riguarda il fermo amministrativo iscritto su beni mobili registrati (ad esempio le auto), il contribuente non sarà tenuto a pagare nulla né ad Equitalia né all'ACI/PRA per la cancellazione del provvedimento dai pubblici registri e ciò dovrebbe valere sia per la cancellazione "in autotutela" sia per quella scaturente da sentenza di annullamento del giudice tributario.

Novità in materia di accertamenti esecutivi

Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi alle imposte sui redditi, IVA ed IRAP, a seguito della modifica dell'art. 29 c. 2 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, per gli atti divenuti esecutivi la riscossione coatta è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento dell'incarico agli agenti della riscossione; tale incarico viene conferito dopo che siano decorsi 90 giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento da parte del contribuente senza che quest'ultimo abbia provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.

Tale sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, né quando gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di riscossione, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.

Viene inoltre ridotta dalla metà ad un terzo l'iscrizione a ruolo provvisoria.

In concomitanza della suddetta sospensione è stato introdotto all'art.47 del decreto legislativo 546/92 il comma 5-bis che fissa in 180 giorni il termine ultimo entro il quale le commissioni tributarie devono decidere in merito alle istanze di sospensione depositate.

Riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati

I soggetti interessati possono presentare entro il 30 settembre 2011, all'Agenzia del Territorio, una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, va allegata un'autocertificazione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI